

COMUNE DI SAN MARCELLINO

(Provincia di Caserta)



ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 27.06.2017

OGGETTO: Sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di rifiuti

II SINDACO

Considerato

- che il Decreto Legislativo 03.04.2006, n° 152, nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198 ha disposto che i Comuni, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità, stabiliscano, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse, e di raggiungere gli obiettivi previsti dalla vigente normativa;
- che la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali ed energia costituiscono un importante obiettivo di questa Amministrazione;
- che il 19/06/2017 è iniziato il servizio di raccolta differenziata "porta a porta" da parte del nuovo affidatario.
- che la riorganizzazione del servizio prevede un calendario di raccolta dei rifiuti, ampiamente pubblicizzato e, diverso da quello tutt'oggi in essere;
- che permangono ancora comportamenti non in linea con quanto atteso;
- che da controlli svolti dalla polizia municipale è emerso che molte utenze domestiche, così come quelle non domestiche, nel centro urbano e nelle tre frazioni, non effettuano la raccolta differenziata, preferendo abbandonare i rifiuti sulle strade e relative pertinenze e/o depositare gli stessi in luoghi e con modalità non idonee;
- che l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di migliorare ulteriormente la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, intensificando il servizio di vigilanza, con l'adozione di sanzioni specifiche atte a scoraggiare e a reprimere ogni comportamento che danneggi, ostacoli o renda più difficoltosa l'azione di gestione dei rifiuti;
- che le violazioni concernenti le disposizioni in materia di raccolta differenziata determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa con conseguenti gravi ripercussioni sugli esiti degli interventi in atto;

Nell'attesa di adeguare il Regolamento d'igiene urbana alle nuove disposizioni normative è indispensabile impartire con urgenza disposizioni chiare alla cittadinanza;

Dato atto che si ritiene necessario stabilire, per le violazioni rifiuti nuove sanzioni amministrative pecuniarie, che vanno ad integrare e sostituire quelle già previste dalle disposizioni emanate in

precedenza, prevedendo un limite minimo e un limite massimo, la cui determinazione sia comunque coerente con i principi fissati dalla legge;

Visto il D.Lgs.vo n. 152/06 e s.m.i.;

Vista la legge Regionale n. 4 del 28.03.2007 e sue s.m.i.;

Vista la legge n.689/81 ed in particolare gli artt. 13 e 16 legge 125/08 di conversione del D.L. n. 92/08;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs.267/2000;

Visto l'art.50 del Decreto Legislativo n.267/2000, ed avvalendosi di tali poteri per l'adozione urgente dei provvedimenti suddetti, nonché dei poteri conferiti dall'art. 191 del D.Lgs. 152/2006;

RILEVATA la propria competenza e dato pertanto atto che la situazione in essere imponel'adozione del potere di ordinanza da parte del Sindaco;

DISPONE

che, nelle more della revisione del regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, la gestione e il conferimento dei rifiuti dovrà essere svolta secondo le misure contenute nel presente documento;

ORDINA

1. che i rifiuti debbano essere conferiti secondo il nuovo calendario e le modalità ad esso collegate come di seguito meglio indicato:

LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
organico	Multimateriale (plastica-alluminio - tetrapak)	Secco indifferenziato	organico	carta e cartone	organico
sfalci e potature			sfalci e potature		sfalci e potature
			VETRO		

2. Le modalità di raccolta prelievo e conferimento dei rifiuti, in particolari periodi dell'anno e/o per esigenze straordinarie, potranno essere assoggettate a diversa disciplina con modifica di orari, giorni e metodologia di esecuzione del servizio, in tal caso, gli utenti, preventivamente informati con avvisi pubblici, saranno tenuti a conformarsi alle nuove disposizioni.
3. Il conferimento degli RSU dovrà sempre avvenire in modo differenziato per frazioni merceologiche omogenee, i rifiuti dovranno essere puliti e privi di elementi che potrebbero impedire il recupero e riciclo degli stessi, è vietato introdurre negli appositi contenitori materiali e rifiuti diversi da quelli previsti.
4. E' vietato depositare i rifiuti di qualsiasi natura al di fuori degli appositi contenitori, nei casi gli stessi risultassero pieni e/o incapaci di contenere gli involucri, in modo da impedire dispersioni dei rifiuti nell'ambiente circostante; gli utenti dovranno astenersi dal conferimento in loco con possibilità di utilizzare comunque le altre aree di raccolte Comunali.
5. E' vietato ai non residenti e ai non domiciliati in abitazioni ubicate nel Comune di San Marcellino di usufruire del servizio di raccolta dei rifiuti, i domiciliati non residenti potranno utilizzare il servizio a condizione che siano in regola con la TARSU; è fatto salvo lo sversamento occasionale degli incarti del consumo itinerante negli appositi cestini ubicati nei luoghi di transito.
6. Gli operatori commerciali su spazi ed aree pubbliche, in occasione di fiere, mercati ivi incluso il mercato ortofrutticolo, e di occupazioni suolo pubblico, anche a carattere saltuario e provvisorio, dovranno ripulire i luoghi da ogni rifiuto conferendo gli stessi, in modo differenziato e per categorie merceologiche omogenee, esclusivamente nelle aree e negli appositi contenitori predisposti; è sempre vietato abbandonare i rifiuti sul suolo pubblico.
7. Durante feste, sagre e qualsiasi altra manifestazione pubblica i commercianti e/o eli organizzatori dovranno apprestare un idoneo servizio di raccolta dei rifiuti differenziato mediante la collocazione di idonei contenitori. Al termine delle manifestazioni i rifiuti, preventivamente ridotti di volume, dovranno essere conferiti esclusivamente nelle aree

appositamente allestite secondo le modalità preventivamente concordate con gli uffici Comunali preposti.

8. In caso di insediamento provvisorio di circhi, giostre e qualsiasi attrazione, dovrà essere garantito un adeguato servizio di raccolta dei rifiuti differenziato mediante la collocazione di idonei contenitori. Al termine delle manifestazioni i rifiuti, preventivamente ridotti di volume, dovranno essere conferiti nelle aree appositamente allestite secondo le modalità preventivamente concordate con gli uffici Comunali preposti. I suoli occupati prima di essere riconsegnati all'Ente, dovranno essere ripuliti e disinfettati
9. I rifiuti depositati in violazione delle modalità stabilite nella presente ordinanza non saranno prelevati. I trasgressori e/o obbligati in solido saranno sanzionati come appresso indicato.
10. Fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria nel caso di ipotesi di reato, qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti, verranno applicate le relative sanzioni, come da allegato A che è parte integrante del presente provvedimento.
11. Controlli e procedimento sanzionatorio: all'accertamento delle violazioni della presente Ordinanza provvedono, in primo luogo, gli organi di controllo a ciò preposti per legge.
 - a) Con provvedimento del Sindaco possono essere conferite a dipendenti comunali ovvero a dipendenti del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, a personale appositamente formato, ed in via preferenziale a coloro che appartengono ad associazioni di volontariato che abbiano finalità di tutela ambientale, funzioni di prevenzione ed accertamento della violazione previste dalla presente disposizione e dalle norme Regolamentari emanate dal Comune in materia, ivi compresi i poteri di contestazione immediata, previa identificazione dei soggetti responsabili anche tramite esibizione di documenti, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
 - b) Le funzioni di prevenzione ed accertamento possono essere svolte dai predetti soggetti, previa verifica dell'assenza di precedenti o pendenze penali e a seguito del superamento di specifico corso di formazione professionale che potrà essere appositamente organizzato dal Comune.
 - c) La procedura sanzionatoria amministrativa ha luogo secondo le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni. L'espletamento delle funzioni consequenziali agli accertamenti degli ispettori ambientali è di competenza del Corpo di Polizia Municipale che dovrà coordinare e impartire ai medesimi soggetti anche le direttive operative;

In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento. Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza ingiunzione, la sanzione è il Responsabile dell'Area Vigilanza.

Per le violazioni alla presente Ordinanza, diverse da quelle individuate nell'allegato A e per le quali non sia espressamente determinata la misura ridotta del pagamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da un minimo di Euro 25 ad un massimo di Euro 500. I proventi delle sanzioni verranno introitate dal Comune. In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni, oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si applica, fin dalla prima violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato a carico dei responsabili e/o obbligati in solido.

DISPONE

- Che tutti i soggetti preposti per legge provvedano all'osservanza della presente ordinanza, alla vigilanza, al controllo e alla contestazione degli illeciti previsti.
- Che la presente ordinanza:
 - a. sia comunicata, a mezzo messi comunali, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Caserta; al locale Comando della Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri di San Marcellino, alla Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, al Settore Vigilanza Ambientale del Comune di San Marcellino,, all'ASL Caserta;
 - b. sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché affissa in formato sintetico per le strade cittadine;
 - c. per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia esposta all'Albo pretorio del Comune, trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio e pubblicizzata sul portale informativo dell'Ente, per la più ampia diffusione possibile.

AVVISA

che, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Napoli previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n° 1199).

Allegato A

DESCRIZIONE della Violazione	SANZIONI
Inosservanza delle disposizioni e/o ordinanze sindacali per mancata separazione delle frazioni merceologiche previste dalla raccolta differenziata.	Da € 25,00 a € 500,00 p.m.r. €. 50,00
Deposito di rifiuti sul suolo o all'esterno degli appositi contenitori e cassonetti	Da € 25,00 a € 500,00 p.m.r. €50,00
Mancato rispetto delle prescrizioni adottate dal Comune in merito alle modalità previste per il conferimento delle varie frazioni oggetto della raccolta differenziata in quanto depositava sul marciapiede e/o davanti all'attività commerciale diverse frazioni nel giorno diverso da quello della raccolta	Da € 25,00 a € 500,00 p.m.r. €. 50,00
Mancato rispetto del calendario e dell'orario di conferimento	Da € 25,00 a € 500,00 p.m.r. €50,00
Danneggiamento, rimozione, ribaltamento di cestini porta rifiuti, esecuzione di scritte o affissione di materiale di qualsivoglia natura	Da € 50,00 a € 600,00 p.m.r. 100,00 + ripristino stato luoghi
Imbrattatura del suolo pubblico con: R.S.U., assimilati e rifiuti speciali o pericolosi	Da € 25,00 a € 500,00
Omesso conferimento dei rifiuti alla Ditta appaltatrice	Da € 25,00 a € 500,00
Omessa pulizia di aree da parte di chi occupa, con cantieri edili, aree pubbliche o aperte al pubblico	Da € 50,00 a € 600,00

Mancato conferimento dei rifiuti organici umidi in appositi sacchi biodegradabili a perdere o contenitori rigidi atti ad impedire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti o lo scolo di materiali putrescibili	Da € 25,00 a € 500,00 p.m.r € 50,00
Mancata pulizia delle aree private asservite all'uso pubblico di pertinenza di pubblici esercizi.	Da € 25,00 a € 500,00 p.m.r. € 50,00
Per titolari di autorizzazione ad occupare Suolo Pubblico, ivi compresi circhi, giostre e qualsiasi altra attrazione, che non garantiscono un adeguato servizio di raccolta dei rifiuti differenziato mediante la collocazione di idonei contenitori e/o non conferiscono i rifiuti, preventivamente ridotti di volume, presso le aree indicate e/o non puliscono e/o disinfestano le aree occupate-	Da € 50,00 a € 600,00 p.m.r. € 100,00 + ripristino stato dei luoghi
Titolari di esercizi commerciali o privati titolari di beni e/o di aree di uso comune dei fabbricati, ivi comprese adiacenze di spazi stradali, nonché le aree scoperte private che non sono tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi Ovvero che esibiscano in maniera indecorosa i propri rifiuti e/o l'area antistante e/o adiacente il fabbricato	Da € 25,00 a € 500,00 p.m.r € 50,00
Conferimento dei rifiuti mediante l'esposizione di sacchi neri e/o che non consentano di individuarne il contenuto	Da € 25,00 a € 500,00 p.m.r. € 50,00

In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi degli artt. 8 bis e 20 della Legge 689/81 si applica la sospensione dell'attività commerciale per almeno un giorno.

IL SINDACO
(Geom. Anacleto Colombiano)

